

CONVENZIONE PER MESSA A DISPOSIZIONE DI SPECIALISTA IN DERMATOLOGIA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI "MAPPATURA NEVI".

L'Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna, Via Mazzini 117 – P.I. 00634880033 – (in seguito denominata ASL VCO) - rappresentata, ai fini del presente atto, dal Dott. Francesco GARUFI, nato a Palermo l'11/03/1953, all'uopo delegato dal Direttore Generale e domiciliato ai fini della presente convenzione in Omegna, Via Mazzini 117

E

La S.p.A. Centro Ortopedico di Quadrante, con sede legale in Omegna, Via Lungolago Buozi C.F./P.I. n. 01875380030, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Mauro Carducci, (d'ora innanzi denominato COQ)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il COQ mette a disposizione dell'ASL VCO un medico Specialista in Dermatologia per lo svolgimento di attività specialistica istituzionale di "mappatura nevi" da svolgere presso gli ambulatori di Domodossola, Verbania e Omegna a favore di pazienti esterni. L'attività sarà prestata secondo le indicazioni della SOS Assistenza Specialistica Ambulatoriale, la quale rappresenta centro di imputazione dell'attività di collaborazione e curerà ogni altro adempimento amministrativo connesso.

Art. 2

L'attività sarà svolta con un impegno massimo di **16 ore mensili** da espletare nei giorni e negli orari da concordare. L'ASL VCO istituirà apposito foglio di presenza su cui il collaboratore riporterà la data del giorno nonché l'orario di inizio e conclusione della propria attività.

Art. 3

L'ASL VCO sarà responsabile dell'organizzazione dell'attività oggetto del predetto contratto e sarà tenuta a concordare con il collaboratore i tempi ed i modi di esecuzione delle prestazioni richieste. L'ASL VCO dovrà altresì provvedere alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'accesso alla propria struttura (Responsabilità civile ed infortunio) in riferimento all'attività oggetto del presente contratto sollevando il COQ da ogni responsabilità che possa derivare dall'attività stessa.

Art. 4

Il compenso orario per l'attività di collaborazione viene determinato in **Euro 60,00 (sessanta)** onnicomprensivo in analogia alle tariffe previste dalla Regione Piemonte con circolare 2477/UC/SAN del 14/8/2006 per le prestazioni di consulenza tra Aziende ed Enti del SSN.

L'attività svolta dovrà essere rendicontata mensilmente al COQ a cura della SOS Assistenza Specialistica Ambulatoriale che, previa le verifiche di competenza, invierà al Direttore della struttura copia del foglio di presenza del collaboratore.

Il COQ provvederà ad emettere specifica fattura che l'ASL VCO sarà tenuto a pagare entro

e non oltre 90 giorni dal ricevimento della stessa, mediante versamento mensile sul c/c bancario da definire.

Art. 5

Il collaboratore è tenuto ad osservare il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuto a conoscenza, o che le fossero comunicati dalla Parte committente, in virtù del presente contratto.

Art. 6

L'ASL VCO provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in attuazione della legge n. 675/1996 e s.m.i.

L'ASL VCO si impegna a trattare i dati personali dei prestatori d'opera unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 7

La convenzione avrà durata **per l'anno 2013**. E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato per entrambi le parti, da comunicarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno 30 giorni di preavviso.

Art. 8

La presente convenzione sarà soggetta a revisione in correlazione all'attuazione della Riforma Sanitaria della Regione Piemonte ed alle disposizioni conseguenti al Piano di Rientro.

Art. 9

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e ss. del codice di procedura civile. L'arbitrato avrà sede presso il Tribunale di Verbania.

Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le parti, oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o in caso di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Verbania.

Art. 10

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Le spese inerenti alla eventuale registrazione del presente contratto sono poste a carico della Parte committente.

Letto, approvato e sottoscritto

PER L'ASL VCO
Il Direttore Sanitario Aziendale
(Dr. Francesco Garufi)

PER IL CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE
Il Direttore Generale
(Dr. Mauro Carducci)